

Prot. n.

Inviata tramite Sistema

Classificazione del documento: Ambito Pubblico

Spett.le
XMarc Limited
150-151 Fleet Street London,
EC4A 2DQ, United Kingdom
C.A. Giovanni Magno

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 36/2023 comma 2, lett. b) nn. 2 e 3, finalizzata alla stipula di un contratto per il rinnovo delle manutenzione per il software Xmarc per Sogei - ID 2920 – CIG B92976DE2A.

Richiesta documenti.

Con la presente siamo a rappresentarVi che la Vostra Offerta del 14 gennaio, 2026 è stata valutata positivamente e che la procedura in oggetto si concluderà al necessario completamento delle attività di controllo della veridicità delle dichiarazioni rese da codesta società, ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000, in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale ex artt. 94 e 95 D.Lgs. n. 36/2023, ivi compresi gli accertamenti antimafia.

Pertanto, ai fini della stipula del contratto, codesta società può far pervenire entro le ore 16:00 del giorno 15° (quindicesimo) dalla recezione della presente comunicazione, al netto di ciò che è previsto al punto c) "garanzia definitiva" che potrà essere presentata entro 30 giorni dalla stipula a pena di risoluzione del contratto, del mediante l'Area Comunicazioni del Sistema, la seguente documentazione:

- A) dichiarazione, conforme all'Allegato "*Facsimile Dichiarazione familiari conviventi*", resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi;
- B) dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art.3 comma 7 della Legge n. 136/2010. Codesta società è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai su richiamati dati;
- C) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 in favore della SOGEI S.p.A., di importo pari ad Euro 68.393.30 = (sessantottomilatrecentonovantratre/30), a garanzia degli impegni contrattuali, e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle dette obbligazioni secondo quanto previsto dal citato art. 117.

In caso di fideiussione, questa dovrà essere conforme al fac-simile “Allegato Facsimile di garanzie per la stipula del Contratto” alla richiesta di offerta mediante: fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993.

La fideiussione dovrà essere irrevocabile e prevedere: (i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; (ii) la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; (iii) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Committente.

La predetta garanzia dovrà avere una durata almeno pari a quella del contratto e cesserà comunque di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nel Contratto. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall’art. 117, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, previa deduzione di crediti della Committente verso codesta società.

L’importo della garanzia pari ad Euro 68.393.30 può essere ridotto nei termini di cui alla Lettera di Richiesta di Offerta.

- D) il nominativo del Responsabile del Servizio, con indicazione dei suoi recapiti (pec, email, telefono);
- E) idonea copertura assicurativa attinente allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto conforme all’ “Allegato Condizioni di Assicurazione” alla richiesta di offerta. In particolare, codesta società potrà scegliere tra una delle due modalità di seguito riportate; nello specifico, dovrà:
 - i. produrre una o più polizze assicurative contratte specificatamente per la presente iniziativa conformi alle condizioni e alle clausole previste nell’ “Allegato Condizioni di Assicurazione”;
ovvero (in via alternativa)
 - ii. produrre una o più polizze di cui è provvista, integrate e/o modificate affinché siano resi conformi ai contenuti e alle condizioni dell’ “Allegato Condizioni di Assicurazione”.

La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/anno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Si precisa che potrà essere prodotto o il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l’esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i previste/i nell’ “Allegato Condizioni di Assicurazione”.

Potrà comunque essere richiesto l’integrale documento di polizza.

Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall’italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione.

Posto che per tutta la durata del Contratto (comprese le eventuali proroghe) Codesta Società ha l’obbligo di avere sempre attiva una o più polizze di assicurazione conforme/i a quanto indicato nell’ “Allegato Condizioni di Assicurazione”, la stessa dovrà produrre, tra i documenti richiesti per la stipula del Contratto, polizze di durata non inferiore a 60 gg. decorrenti dalla presente comunicazione.

Si rammenta che in ogni caso valgono gli obblighi assunti dalla Compagnia di Assicurazione previsti dall' "Allegato Condizioni di Assicurazione" con particolare riguardo all'impegno a dare avviso scritto alla Committente di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo rispetto alle clausole previste nell'" Allegato Condizioni di Assicurazione", nonché di ogni inadempienza del Contraente che possa comportare l'inoperatività della garanzia.

Tale obbligo di comunicazione vale anche in caso di naturale scadenza o eventuale disdetta della polizza.

Resta ferma l'intera responsabilità di codesta società anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Scaduto il termine sopra menzionato, Consip e, se del caso, la Committente verificheranno, per le parti di rispettiva competenza, se la documentazione prodotta sia completa e formalmente e sostanzialmente regolare.

Distinti saluti.

Roma,

Divisione Demand Management
Il Responsabile
(Dott. Claudio Antonini)